



Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

Legge 328/2000

L.R. 11/2007

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

(ai sensi dei Decreti Commissariali n. 110 del 22/10/2014 e n. 97 del 16/11/2018)



Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

- Visto il Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 6 del 04/02/2010;
- Vista la D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012;
- Vista la D.G.R.C. n. 483 del 21/09/2012;
- Visto il D.C.A. n. 16 del 14/02/2013;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n. 159;
- Visto il Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 110 del 22/10/2014;
- Vista la Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014;
- Vista la D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016 e successive circolari regionali prot. n. 0790664 del 02/12/2016, n. 0034692 del 18/01/2017, n. 0142463 del 28/02/2017 e n. 166701 del 07/03/2017;
- Visto il Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 97 del 16/11/2018;

l'Ambito B1 adotta il presente regolamento che disciplina i criteri di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie erogate dai Comuni associati nell'Ambito territoriale, allegato al Piano di Zona Triennale in applicazione del IV Piano Sociale Regionale.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie erogate dai Comuni associati nell'Ambito territoriale.

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/2007, di Decreti n. 6 del 04/02/2010, n.16 del 14/02/2013, n. 110 del 22/10/2014 e n. 97 del 16/11/2018 del Commissario ad Acta della Regione Campania per il rientro del disavanzo sanitario e dalle D.G.R.C. n. 483 del 21/09/2012 e n. 282 del 14/06/2016.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle sole prestazioni sociosanitarie agevolate, erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.

La compartecipazione a carico dei cittadini é esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 sui L.E.A.

Assistenza Domiciliare

- **Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP)** –e) prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona – 50% a carico dell'ASL e 50% a carico dell'utente/comune;
- **Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali (PTRI)** 50% a carico dell'ASL e 50% a carico dell'utente/comune;

Assistenza semiresidenziale

- **Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali** – prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi (Centri Diurni Integrati per disabili) - 70% a carico dell'ASL e 30% a carico dell'utente/comune;



Legge 328/2000

L.R. 11/2007

Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

- **Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani** – prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo (Centri Diurni Integrati per anziani) - 50% a carico dell'ASL e 50% a carico dell'utente/comune;

Assistenza residenziale:

- **Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie** – prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale (Residenza Sanitaria Assistita) - 40% a carico dell'ASL e 60% a carico dell'utente/comune;
- **Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali** – prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi (Residenza Sanitaria Assistita) - 70% a carico dell'ASL e 30% a carico dell'utente/comune;
- **Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali** – prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili privi di sostegno familiare (Residenza Sanitaria Assistita) - 40% a carico dell'ASL e 60% a carico dell'utente/comune;
- **Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani** – prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo (Residenza Sanitaria Assistita) - 50% a carico dell'ASL e 50% a carico dell'utente/comune;
- **Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV** – prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale (Residenza Sanitaria Assistita) - 70% a carico dell'ASL e 30% a carico dell'utente/comune.

Art. 3 - Determinazione della quota di compartecipazione sociale al costo dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali

La quota di compartecipazione per la componente sociale viene stabilita in UVI, in base a quanto definito nei Decreti del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 110 del 22/10/2014 e n. 97 del 16/11/2018.

L'U.O. competente del Distretto Sanitario trasmetterà all'Ambito B1, a seguito di ciascuna U.V.I., copia del relativo verbale, per il formale impegno di spesa per l'intera annualità di riferimento.

Per i servizi domiciliari e semiresidenziali la compartecipazione è calcolata in base alla certificazione ISEE Sociosanitario presentata dall'utente.

Per i servizi residenziali la compartecipazione è calcolata in base alla certificazione ISEE Sociosanitario-Residenze presentata dall'utente.

Per l'accesso ai servizi domiciliari e semiresidenziali, per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari si procede individuando:

- a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione **è esentato** da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, corrispondente al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS annuale;
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione **è tenuto a corrispondere per intero** il costo unitario del servizio previsto dall'ente, fissata in 4,35 volte la l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS annuale;



Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp ij} = \text{I.S.E.E.i} \times (\text{moltiplicato}) \text{CS0} / (\text{diviso}) \text{I.S.E.E.0}$$

dove:

Comp ij: rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione;

I.S.E.E. i: rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS 0: rappresenta il costo unitario della prestazione;

I.S.E.E.0: rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione.

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei **servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari d'indennità di accompagnamento**, si applicano gli stessi criteri di calcolo delle soglie previsti per i servizi semiresidenziali e domiciliari.

Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento, si procede come indicato nell'allegato 2 del Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 110 del 22/10/2014.

L'Ambito B1 aggiornerà annualmente le soglie di reddito minime e massime, sulla base della rideterminazione del trattamento minimo della pensione INPS.

Art. 4 – Quote di compartecipazione dell'Ambito

L'Ambito B1 apposta nel Piano Sociale di Zona annuale una somma sufficiente a coprire la quota sociale, di cui all'Allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001, al netto della compartecipazione sociale a carico degli utenti.

Art. 5 - Modalità di pagamento delle quote di compartecipazione sociale

In base al Decreto n. 77/11, modificato dal successivo Decreto n. 81/11, entrambi a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, alla Deliberazione di G.R. n. 50/2012, le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie soggette alla compartecipazione, di cui all'allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001, autorizzate ad attuare uno o più Progetti Personalizzati redatti dall'UVI, devono emettere all'ASL esclusivamente la fattura relativa alla quota dovuta per la componente sanitaria ed all'Ambito/Utente, esclusivamente la fattura relativa alla quota dovuta per la componente sociale, secondo la rispettiva quota stabilita in UVI, in base a quanto definito nell'allegato 2 del Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 110 del 22/10/2014.

Per la componente sociale, le strutture emetteranno le fatture secondo le seguenti modalità:

1. un'unica fattura al Comune di Benevento, Capofila dell'Ambito B1, in caso in cui dalla certificazione ISEE Sociosanitario dell'utente risulti un reddito uguale o inferiore alla soglia minima di esenzione di cui al precedente art. 3, lettera a);
2. due fatture, Utente e Comune di Benevento, Capofila dell'Ambito B1, nel caso in cui dalla certificazione ISEE Sociosanitario dell'utente risulti un reddito compreso tra la soglia minima e la soglia massima di esenzione di cui al precedente art. 3, lettera c);
3. un'unica fattura all'utente nel caso in cui dalla certificazione ISEE Sociosanitario dell'utente risulti un reddito superiore alla soglia massima di esenzione di cui al precedente art. 3, lettera b).



Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

Il pagamento delle fatture emesse al Comune di Benevento, Capofila dell'Ambito B1, per le prestazioni rese in regime residenziale (RSA per anziani e disabili) e semiresidenziale (CDI per anziani e disabili) sarà effettuato dalle ASL competenti per territorio su cui sono allocate le strutture, in maniera sostitutiva tramite la C.U.P. So.Re.Sa., secondo quanto previsto nella D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016 e successive circolari regionali prot. n. 0790664 del 02/12/2016, n. 0034692 del 18/01/2017, n. 0142463 del 28/02/2017 e n. 166701 del 07/03/2017.

Tale pagamento dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'attestazione di congruità trasmessa dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, esonerando il Comune di Benevento, Capofila dell'Ambito B1, da ogni responsabilità in caso di mancanza dello stesso.

In caso di utenti inseriti in assistenza residenziale si considera, ai sensi della normativa vigente, la residenza all'atto del primo ricovero (permanendo la costanza di ricovero, pur se in strutture diverse) al fine di stabilire il Comune competente ad integrare il pagamento della quota sociale, che l'utente non è in grado di corrispondere per intero, previa valutazione dell'utente in UVI.

Art. 6 – Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche, nonché sulle ulteriori dichiarazioni presentate ai fini della determinazione della compartecipazione dei richiedenti alla parte sociale della spesa sono effettuati controlli da parte dell'Ufficio di Piano.

A tal fine, l'Ufficio di Piano procede alla verifica delle situazioni reddituali presso l'Agenzia delle Entrate e con i Comandi della Guardia di Finanza per le ulteriori verifiche patrimoniali. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

Art. 7 – Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Codice sulla privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg U.E. n. 679/2016, si informano i richiedenti il servizio che:

- i dati personali forniti dai richiedenti il servizio sono raccolti esclusivamente per la procedura di valutazione necessaria ai fini dell'eventuale ammissione;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, la sua mancanza comporta l'impossibilità di attivare il servizio;
- i diritti dell'interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy ed al Reg U.E. n. 679/2016;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Benevento, Capofila dell'Ambito Territoriale B1, nella persona del Sindaco pro-tempore;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento;
- il responsabile del trattamento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione, da parte del Comune di Benevento, Capofila dell'Ambito B1, della Delibera di Coordinamento Istituzionale di approvazione del Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale Regionale.

Esso sarà aggiornato in relazione a successive disposizioni che saranno adottate a livello nazionale e regionale.



Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

Legge 328/2000

L.R. 11/2007

Art. 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa, regolamenti e atti nazionali e regionali in materia di integrazione socio-sanitaria.